

# Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Convenzione Leasing Beni Strumentale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che copre i Danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in locazione finanziaria e la Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà dei beni stessi.



Che cosa è assicurato?

- ü Sezione Danni alle cose: I danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ü Sezione Responsabilità Civile: I danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà dei beni assicurati.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel DIP Aggiuntivo Danni e nel modulo di Adesione.



Che cosa non è assicurato?

- ü Sezione Danni alle cose:
  - beni che non siano oggetto di locazione finanziaria.  
Non sono assicurabili con la presente Polizza e sono pertanto esclusi i seguenti beni:
  - i natanti ed i beni su di essi installati
  - gli aeromobili ed i beni su di esse installati
  - gli autoveicoli ed i mezzi di trasporto targati
  - i containers
- ü Sezione Responsabilità Civile: Danni dei quali il Conducente debba rispondere in relazione all'utilizzo dei beni assicurati.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?"



Dove vale la copertura?

- ü Sezione Danni alle cose: L'assicurazione vale per i danni a beni ubicati nello Stato italiano, nello Stato della Città del Vaticano, Repubblica di san Marino.
- ü Sezione Responsabilità Civile: L'assicurazione vale per i danni a beni ubicati nello Stato italiano, nello Stato della Città del Vaticano, Repubblica di san Marino.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso dello stesso, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.



### Quando e come devo pagare?

Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dei beni assicurati. Il pagamento del premio è effettuato a mezzo Bonifico Bancario.

Il premio è comprensivo di imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, e termina alla scadenza del contratto di locazione.

La copertura assicurativa è operante sino a quando ciascun bene resta di proprietà del Contraente, sia che si trovi presso il locatario sia che si trovi presso terzi.



### Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

**Diritto di recesso dalla Convenzione:** Contraente e Impresa hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni secondo le modalità puntualmente indicate nelle condizioni di assicurazione.

#### Diritto di recesso dall'applicazione

L'Utilizzatore può recedere dalla adesione alla polizza Convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Impresa, indicando come oggetto "recesso assicurazione leasing".

**Diritto di recesso in caso di sinistro:** Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno successivo alla data del pagamento o altra definizione del Sinistro, Contraente ed Impresa hanno diritto di recedere dalla singola applicazione assicurativa colpita da sinistro con preavviso di 60 giorni.

## Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Convenzione Leasing Beni Strumentali"

01/10/2023 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it), sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a 1.601 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.164 milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società [www.allianz.it](http://www.allianz.it) e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.201 milioni di euro;
  - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 990 milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.629 milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.629 milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 256%.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sezione I Danni alle cose


Garanzia "Tutti rischi"


La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso

Garanzia Rischi nominati

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.


Sezione II Responsabilità Civile verso Terzi	L'Impresa si obbliga, sino a concorrenza dei massimali di polizza a tenere indenne il Contraente delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile a lui derivante dalla sua qualità di proprietario degli enti assicurati.
--	--

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


 Ci sono limiti di copertura?	
<b>ESCLUSIONI</b>	
Esclusione Sezione I Danni alle cose	
Esclusioni Sezione I Danni alle cose	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) montaggi, smontaggi e collaudi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; a meno che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;</li> <li>b) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, alterazioni di colore, cambio di qualità, mescolanza sempreché non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tale caso la Impresa indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;</li> <li>c) dolo dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante nonché frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, destrezza da parte del Conduttore;</li> <li>d) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchinari;</li> <li>e) difetti noti al Contraente o al Conduttore, loro Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;</li> <li>f) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;</li> <li>g) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;</li> </ul> <p>nonché i danni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;</li> <li>i) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo;</li> <li>j) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (salvo quelli conseguenti ai beni assicurati e derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio);</li> <li>k) di fenomeno elettrico e/o guasti meccanici e/o elettrici;</li> <li>l) a tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;</li> <li>m) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;</li> <li>n) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico del bene.</li> </ul>
<b>Esclusioni Sezione II Responsabilità Civile</b>	
Esclusioni Sezione II Responsabilità Civile	<p>L'assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i danni dei quali debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso dei beni assicurati;</li> <li>b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;</li> </ul>


	<p>c) i danni da furto;</p> <p>d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione</p> <p>e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato o dall'Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;</p> <p>f) i danni da inquinamento in genere;</p> <p>g) i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore dei beni assicurati.</p> <p>h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.</p>
<b>Esclusioni valide per tutte le Sezioni</b>	
<b>Esclusioni valide per tutte le Sezioni</b>	<p>La polizza non copre i danni:</p> <p>a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;</p> <p>b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>c) danni indiretti da qualsiasi causa originati;</p> <p>d) da amianto;</p> <p>e) imputabili a contaminazione biologiche, chimiche e nucleari da qualsiasi causa determinati;</p> <p>L'Impresa non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici o elettrici:</p> <p>a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei beni assicurati;</p> <p>b) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;</p> <p>c) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;</p> <p>d) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.</p>
<b>Esclusione Cyber Risks</b>	<p>Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;</li> <li>- indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;</li> <li>- interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2;</li> <li>- utilizzo di cripto valute;</li> <li>- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto ecc.),</li> </ul> <p>causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uso di Internet o intranet</li> <li>- trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;</li> <li>- computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);</li> <li>- uso di indirizzi Internet, siti web o intranet;</li> <li>- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o intranet.</li> </ul> <p>Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p>


	I. "Violazione della Privacy e dei Dati"; II. "Violazione del Sistema Informatico"..
<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	
Soggetti esclusi	Relativamente alla Sezione II Responsabilità Civile, non sono considerati terzi: a. il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi; b. le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
<b>SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO</b>	
<b>Sezione Danni alle cose</b>	
Garanzia furto	Franchigia, scoperto
Garanzia eventi socio-politici	Limite di indennizzo, Franchigia, scoperto
Garanzia terremoto.	Limite di indennizzo, Franchigia, scoperto
Ogni altro danno	Franchigia, scoperto
<b>Sezione Responsabilità Civile della Proprietà</b>	
Ogni danno	Franchigia, scoperto
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<u>Esempio</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Danno da terremoto stimato pari a € 50.000,00</li> <li>- Scoperto 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 2.500,00</li> <li>- Indennizzo liquidabile € 45.000,00</li>   <li>- Danno di furto stimato pari a € 6.000,00</li> <li>- Scoperto 20% dell'ammontare del danno con il minimo di € 2.500,00</li> <li>- Indennizzo liquidabile € 3.500,00</li> </ul>	

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?</b>	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro Sezione I Danni alle cose</p> <p><b>Obblighi in caso di sinistro</b></p> <p>a) In caso di sinistro l'Assicurato deve: fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Impresa secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);</p> <p>b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Impresa entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);</p> <p>c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Impresa;</p> <p>d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;</p> <p>e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).</p> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.)</p>


	<p>Denuncia di sinistro Sezione II Responsabilità Civile</p> <p>Obblighi in caso di sinistro</p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>darne avviso, preceduto da PEC per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Impresa entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;</li> <li>far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Impresa lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.</li> </ol> <p>L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione Sezione I</p> <p>non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'impresa</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione Sezione II</p> <p>non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'impresa</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese Sezione I</p> <p>non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da altre imprese</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese Sezione II</p> <p>non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da altre imprese</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>In caso di recesso, trascorso il periodo di preavviso, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio, al netto delle imposte governative, relativo al periodo di rischio non corso per l'applicazione in questione.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Sospensione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
--	--

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
Il prodotto è destinato a soggetti che stipulano contratti di noleggio /leasing per l'utilizzo di beni strumentali.

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 21%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;</li> <li>• tramite il sito internet dell'Impresa – <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> - accedendo alla sezione Reclami.</li> </ul> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	



<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p><b>Arbitrato</b></p> <p>In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p><b>Risoluzione delle liti transfrontaliere</b></p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO-

# Polizza Convenzione Leasing Beni Strumentali n. 505537765 - 505537766

505537765 - 505537766

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 666 – 01/10/2023

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

## Glossario

Ai seguenti termini, Le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Conduuttore:** il locatario (denominato anche utilizzatore) che ha sottoscritto un contratto di locazione di qualunque tipo e natura con il Contraente, aventi per oggetto le cose assicurate;
- **Contraente** Il soggetto che stipula l'Assicurazione
  
- **Assicurato:** Sezione I – DANNI ALLE COSE: Il locatore (cioè Caterpillar Financial Corporación Financiera S.A., EFC.- Succursale Italiana) e il locatario delle cose assicurate (il Conduuttore)  
Sezione II - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ VERSO TERZI: Il locatore
  
- **Parti** Il Contraente e l'Impresa
- **Impresa:** Allianz SpA
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa a corrispettivo dell'Assicurazione;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- **Franchigia:** l'importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato
- **Scoperto:** la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato
- **Beni strumentali:** i beni di cui si avvale il Conduuttore nella produzione, per ottenere altro bene o servizio.
- **Beni "Fuori sagoma"** Beni speciali, così come definiti dall'art. 61 del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

## Condizioni di assicurazione

### Indice

<b>SEZIONE I – DANNI ALLE COSE</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE II — RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ VERSO TERZI</b>	<b>8</b>
<b>CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI</b>	<b>9</b>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>	<b>14</b>
<b>CONDIZIONI SPECIALI</b>	<b>15</b>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE</b>	<b>16</b>

## Condizioni di assicurazione

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si conviene tra le Parti quanto segue:

il Contraente e l'Impresa si impegnano, rispettivamente, a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni di Assicurazione, con le modalità e i termini in seguito descritti, per le macchine, impianti e apparecchiature nuove e usate (nei termini previsti dalla presente Polizza), per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - d'ora innanzi chiamate cose assicurate - appartenenti alle categorie delle cose assicurabili, che il Contraente, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri Clienti, d'ora innanzi chiamati Conduuttori.

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza: natanti e cose su di essi installate - aeromobili e cose su di essi installate - macchine ed impianti sperimentali o prototipi - nonché beni di natura estetica e promozionale.

Cose appartenenti a categorie non assicurabili possono essere assicurate previo espresso accordo tra il Contraente e l'Impresa. In tal caso, il Contraente deve preventivamente interpellare l'Impresa e, solo successivamente al consenso espresso di questa, può eventualmente interpellare altre Imprese assicuratrici.

La Polizza ha la durata definita tra le Parti, comunque non inferiore ad un anno, decorre dalle ore 24.00 del **01.10.2023** e alla sua scadenza si intende prorogata per un periodo uguale a quello originario, e così successivamente, salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza.

Le cose assicurate precedentemente alla disdetta della presente Polizza restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell'Assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni vigenti al momento della loro entrata in garanzia, salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, l'Impresa non si avvalga di quanto stabilito all'art. 25 - Recesso in caso di sinistro.

L'Assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

## Condizioni di assicurazione

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

##### Art. 1 - Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente - abbia concesso in locazione ai Conducenti, da qualunque evento non espressamente escluso.

##### Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di montaggi, smontaggi e collaudi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- 2) causati da deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, alterazioni di colore, cambio di qualità, mescolanza sempreché non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tale caso l'Impresa indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- 3) causati da dolo dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante nonché frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, destrezza da parte del Conducente;
- 4) dovuti a ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchinari;
- 5) causati da difetti noti al Contraente o al Conducente, loro Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza;
- 6) causati da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;
- 7) dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- 8) verificatisi in occasione di terremoto nonché i danni
- 9) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- 10) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo;
- 11) che derivano da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (salvo quelli conseguenti ai beni assicurati e derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio);
- 12) causati da fenomeno elettrico e/o guasti meccanici e/o elettrici;
- 13) a tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- 14) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
- 15) verificatisi in occasione di intervento o di sostituzione di componenti, sostenuti per controlli di

## Condizioni di assicurazione

funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico del bene.

### Art. 3 - Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa assicurata deve corrispondere al costo, imponibile di:

- **Nel caso di locazione di beni nuovi:** al valore a nuovo comprese le spese di trasporto, montaggio, ossia il valore, al netto d'I.V.A., rilevato dalla fattura d'acquisto del bene;
- **Nel caso di locazione di beni usati e/o revisionati:** al valore, al netto d'I.V.A., rilevato dalla fattura d'acquisto del bene.

### Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;

le relative spese sono a carico della Impresa secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);

- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);

- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno;

copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Impresa;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, può essere determinato da Periti nominati uno dalla Impresa e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.



## Condizioni di assicurazione

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### Art. 7 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'Assicurato abbia adempiuto gli obblighi di cui al precedente art. 4;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 3;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

- a) Nel caso di danno riparabile:
  - 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 3;
  - 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
  - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

## Condizioni di assicurazione

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di svalutazione di cui all'art. 3
- 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Si conviene che non verrà applicato alcun degrado per vetustà e/o deperimento per uso o altra causa per sinistri avvenuti nei primi 180 giorni di copertura assicurativa.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa assicurata risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 10% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 10%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie indicate in Polizza (Condizione Particolare Aggiuntiva 1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei (fermo quanto previsto dall'art. B delle condizioni speciali) e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da sinistro.

### **Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata l'Impresa, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

### **Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è effettuato trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione e dell'articolo 2 - Esclusioni punto 3 delle Condizioni di Assicurazione.

## Condizioni di assicurazione

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di fornire quietanza del pagamento all'Impresa, a carico di questa non decorrono interessi; l'Impresa ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

### SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ VERSO TERZI

#### Art. 11 - Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga nei limiti stabiliti in Polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili in qualità di proprietario degli enti assicurati, involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Conduttore, in relazione alla proprietà degli enti assicurati.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

#### Art. 12 - Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni, cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'Assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate, fermo quanto riportato all'Art. 11 – Rischi Assicurati;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darle avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa entro, con raccomandata AR o a mezzo PEC, per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se l'Impresa lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

### Art. 14 - Gestione delle controversie - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dall'Impresa fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

L'Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, ne spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

## CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

### Art. 15- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 16 - Disciplina del contratto

Il Contraente si obbliga ad inviare all'Impresa l'elenco delle operazioni di locazione effettuate mensilmente ed assicurate nella presente polizza.

Tale elenco deve contenere i seguenti dati:

- a) ragione sociale, e indirizzo del Conduttore;
- b) i dati atti a identificare inequivocabilmente la cosa, quali marca, tipo, modello e numero di matricola;
- c) il valore delle singole cose come indicato dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- d) il tasso annuo previsto per la cosa assicurata
- e) Premio annuale per ogni operazione di locazione (tasso annuo di polizza), fermo restando che la copertura assicurativa è operante per tutta la durata di ogni operazione di locazione
- f) la data in cui è entrata in copertura la cosa;
- g) la durata della copertura assicurativa.
- h) Il numero di operazione di locazione.

### Art. 17 - Durata, effetto e scadenza della copertura

Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le Parti.

Le singole coperture assicurative alla scadenza di ogni singolo contratto di locazione non sono tacitamente rinnovabili.

Le cose appartenenti alle categorie assicurabili sono comunque coperte dall'Impresa purché non siano trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui la cosa ha iniziato ad essere in rischio per l'Assicurato e purché i relativi contratti di locazione siano stati sottoscritti.

Il Contraente si impegna altresì a concedere all'Impresa il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; l'Impresa può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l'Assicurato. Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione, il Contraente, entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, informa l'Impresa di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate al precedente Art. 16 - Disciplina del contratto.

Il Contraente può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere all'Impresa indennizzi di sorta, restando convenuto che il Contraente sopporta l'onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, peraltro con il minimo di 3/12.

Qualora l'elenco delle operazioni di locazione riporti una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza, anche se per esse fosse stato pagato il premio, l'Impresa non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per il Contraente al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

## Condizioni di assicurazione

### **Art. 18 - Premio minimo anticipato. Liquidazione del premio**

Al perfezionamento della Polizza, il Contraente versa all'Impresa l'importo stabilito quale premio lordo annuo minimo anticipato.

Allo scadere di ogni mensilità assicurativa l'Impresa emette un atto che comprende la liquidazione relativa ai premi maturati, costituita dai premi di tutte le cose entrate in copertura assicurativa nel corso della mensilità appena trascorsa.

Se il premio imponibile della liquidazione risulta maggiore del premio imponibile minimo versato, il Contraente versa la differenza di premio a conguaglio salve le imposte vigenti al momento del pagamento; il conguaglio dovrà essere perfezionato entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla presentazione dell'atto di regolazione premio da parte dell'Impresa.

### **Art. 19 - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la Polizza opera soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

### **Art. 20 - Esclusioni**

L'Impresa non è obbligata per i danni

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) indiretti da qualsiasi causa originati, salvo i maggiori costi assicurati alla condizione speciale B;
- d) da amianto;
- e) imputabili a contaminazione biologiche, chimiche e nucleari da qualsiasi causa determinati.

### **Art. 21 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

## Condizioni di assicurazione

### **Art. 22 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio, non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **Art. 23 - Inversione dell'onere della prova**

In tutti i casi in cui l'Impresa rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di una delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'Assicurato, il quale intende far valere il diritto all'indennizzo.

### **Art. 24 - Pagamento dell'indennità - Franchigia**

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 2 - Esclusioni punto 3 delle Condizioni Assicurazione. Il pagamento dell'indennizzo a termini di Polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza (Condizione Particolare Aggiuntiva 1).

### **Art. 25 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere dalla singola applicazione colpita dal sinistro o dall'intera Polizza, ferma la copertura per le applicazioni in essere sino alla loro scadenza; il recesso, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata AR o a mezzo PEC, è efficace dopo 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Trascorsi 60 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

### **Art. 26 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa; spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti dell'Assicurato con il consenso del Contraente.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 27 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 28 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

### Art. 29 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

### Art. 30 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

### Art. 31 – Cyber Clause

Definizioni (eventi Cyber):

**Violazione della Privacy e dei Dati:** l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

**Violazione del Sistema Informatico:** l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi

**Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:**

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

**causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:**



## Condizioni di assicurazione

- a) uso di Internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;

**Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:**

- I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
- II. "Violazione del Sistema Informatico".

### Art. 32 – Sanction Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 1 Macchinario ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere

A maggior precisazione delle Condizioni di Assicurazione:

- a) l'Impresa non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
- b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;
- c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo d'impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.

### 2- Delimitazione del rischio assicurato

L'Impresa non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

## Condizioni di assicurazione

### CONDIZIONI SPECIALI

#### **A - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi**

A parziale deroga dell'art. 20 comma a) delle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 20 comma a) che precede.

**atto di terrorismo** è l'uso della violenza, atto o minaccia per scopi o motivi politici, religiosi ideologici o etnici da parte di una persona o un gruppo di persone che agiscono per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione od organizzazioni, un governo o governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

Contaminazione è l'inquinamento, l'avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;

Si precisa che sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni di contaminazione chimica e biologica;

L'Impresa e il Contraente hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, comunicandolo l'una all'altra a mezzo lettera raccomandata AR o a mezzo PEC, e con preavviso di trenta giorni.

In caso di disdetta da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno, con il minimo di Euro 2.500,00.

Relativamente ai Beni Fuori Sagoma, lo scoperto s'intende ridotto al 10%, con il minimo di Euro 5.000,00.

Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia, sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa, è pari a Euro 10.000.000,00=

#### **B - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità**

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito di Euro 5.000,00 per singolo contratto di leasing ed Euro 50.000,00 per annualità di polizza.

## Condizioni di assicurazione

Se la somma assicurata per la cosa assicurata colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

### **C - Garanzia limitata**

In deroga a quanto previsto dall'art. Art. 1 - Rischi assicurati delle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

### **D - Terremoto**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 punto 8 delle Condizioni di Assicurazione, la Impresa è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari a Euro 10.000.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% della somma assicurata in Polizza con il minimo di Euro 2.500,00

Si precisa che ogni sinistro da terremoto s'intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

L'Impresa e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, comunicandolo l'una all'altra a mezzo lettera raccomandata AR o a mezzo PEC e con preavviso di trenta giorni.

In caso di disdetta da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

### **E - Colpa grave**

Si precisa che la garanzia è estesa ai danni causati con colpa grave dell'Assicurato.

## CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

### **1. FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO**

Si conviene fra le Parti che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione dei seguenti scoperti:

#### **BENI IN SAGOMA**

1. Scoperto 20% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistri da furto, eventi sociopolitici, atti vandalici e/o dolosi

## Condizioni di assicurazione

2. Scoperto 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistri riconducibili ad ogni altra causa.

### **BENI FUORI SAGOMA**

3. Scoperto 10% con il minimo di Euro 5.000,00 per sinistri riconducibili ad ogni causa:

### **SEZIONE II DI POLIZZA (limitatamente ai danni da Responsabilità Civile della proprietà)**

1. Scoperto 10% con il minimo di Euro 5.000,00 per sinistri riconducibili ad ogni causa.

Si conviene altresì che non verranno indennizzati importi superiori a:

1. **per sinistri derivanti da eventi catastrofici:** Euro 800.000,00 per singolo ente, Euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
2. **per sinistri derivanti da terremoto:** Euro 800.000,00 per singolo ente, Euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
3. **per sinistri derivanti da eventi sociopolitici, atti vandalici e/o dolosi:** Euro 800.000,00 per singolo ente, Euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
4. **per sinistri derivanti da ogni altra causa ed in aggregato per tutti i sinistri di polizza:** Euro 25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
5. **per sinistri derivanti da Responsabilità civile della proprietà:** Euro 5.000.000,00 per sinistro ed Euro 15.000.000,00 in aggregato annuo

### **2. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 10 – Pagamento dell'indennizzo - si conviene che, in caso di sinistro, potrà essere richiesto dall'Impresa al Contraente il Certificato Chiusa Inchiesta solo nel caso in cui risultino esplicitamente iscritti nel registro degli indagati il Conduttore e/o il Detentore del bene o persone a loro riconducibili.

### **3. BUONA FEDE**

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo.

L' Impresa ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **4. ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro,

## Condizioni di assicurazione

sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 150.000,00. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso, sulla scorta di un verbale bilaterale sottoscritto tra le Parti.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **5. RINUNCIA RIVALSA**

L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile purché l'Assicurato e/o il Condatore, a sua volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.

### **6. ESCLUSIONI**

L'Impresa non indennizza:

- a) i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali
- b) i natanti ed i beni su di essi installati
- c) gli aeromobili ed i beni su di esse installati
- d) gli autoveicoli ed i mezzi di trasporto targati
- e) i containers
- f) i telefoni cellulari.

### **7. PRECISAZIONE BENI ASSICURATI**

Si precisa che sono assicurati tutti i Caterpillar Finanziati, anche quelli aventi targa gialla ed esclusi comunque i danni riconducibili alla circolazione stradale ai sensi della Legge ex 990.

### **8. PRECISAZIONE SU DIRITTO DI RECESSO**

A parziale deroga di quanto disciplinato dall'Art. 17 – Durata, effetto e scadenza della copertura - delle Condizioni di Assicurazione valide per entrambe le sezioni si conviene tra le Parti che il Contraente può recedere da ciascuna singola copertura prima della relativa scadenza, in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Condatore o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere all'Impresa indennizzi di sorta, restando convenuto che il Contraente sopporta l'onere del premio solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, alla data dell'esercizio della facoltà di recesso.

### **9. DISCIPLINA PER GESTIONE BENI RIFINANZIATI**

Si conviene tra le Parti che potranno essere inseriti in copertura a norma della presente Polizza anche beni in locazione oggetto di rifinanziamento da parte della Contraente.

## Condizioni di assicurazione

In caso di inserimento in copertura assicurativa di beni inquadrabili nella casistica di cui sopra, ferma l'assoluta necessità che essi rispondano alle caratteristiche previste per l'assicurabilità a norma della presente Polizza, ad integrazione dell'Art. 3 - Somme assicurate della Sezione I – Danni alle cose, la somma assicurata per detti beni dovrà corrispondere al valore rifinanziato dalla Contraente per gli stessi.

La suddetta somma assicurata è soggetta all'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno.

### 10. TIPOLOGIA DI COPERTURA

#### 1. Opzione A) – Attivazione condizione speciale C (\*) - garanzia limitata, alle seguenti condizioni:

- **indipendentemente dal fatto che si tratti di beni "in sagoma" o "fuori sagoma":** per ciascun sinistro indennizzabile che colpisca i beni entrati in copertura con l'opzione A): scoperto 35% con il minimo di Euro 5.000,00;

(\*) condizione speciale: l'Impresa risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

#### 2. Opzione B) – condizioni All Risks (Art. 1 - Rischi assicurati)

#### 3. Dovrà essere espressamente indicato nel file di riepilogo mensile l'opzione di riferimento (vedi art. 16 – Disciplina del contratto).

### 11. CLAUSOLA FURTO MARTELLI CATERPILLAR (H110 TO H180)

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti ai Martelli Caterpillar (H110 to H180) da furto o tentativo di furto, sia nel momento in cui sono montati sull'attrezzatura che nel momento in cui non sono montati.

Limitatamente ai Martelli Caterpillar (H110 to H180), qualora non montati alle attrezzature, la garanzia furto opera a condizione che gli stessi vengano ricoverati e custoditi, a fine giornata lavorativa e nelle giornate non lavorative, all'interno di baraccamenti o locali già esistenti protetti con idonei mezzi di chiusura e che il furto sia perpetrato con lo scasso dei predetti mezzi di chiusura.

Per ciascun sinistro indennizzabile ai sensi della presente Clausola, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di Euro 2.500,00.

Nel caso ai Martelli Caterpillar (H110 to H180) non siano, negli orari e nelle giornate non lavorative, protetti da mezzi di chiusura e/o non custoditi all'interno di baraccamenti o locali già esistenti, o il furto sia avvenuto senza effrazione/scasso dei mezzi di chiusura, lo scoperto è elevato al 35%.

Restano ferme tutte le altre condizioni economico / normative "BENI IN SAGOMA"

### 12. PRECISAZIONE

La copertura assicurativa opera anche quando i beni assicurati siano noleggiati a Terzi da Utilizzatori (Conducenti) che sono Impresa di noleggio, sempreché autorizzati dal Locatore.